

*Immunità parlamentare***RITORNO AL PASSATO?**

L'immunità parlamentare è una deroga al principio che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. In Italia, prima della riforma del 1993, un giudice che in un'inchiesta si fosse imbattuto nel nome di un parlamentare doveva sospendere le indagini e chiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione a procedere.

Era una forma di "copertura" in pratica totale, che aveva le sue giustificazioni all'indomani della caduta del fascismo, che per oltre vent'anni aveva governato con i noti metodi in dispregio di qualsiasi autonomia della magistratura.

Una forma così accentuata di immunità non è mai esistita in nessuna parte del mondo o quasi, perché in genere, laddove era o è tuttora in vigore, l'autorizzazione a procedere opera dal momento del rinvio a giudizio o della richiesta di arresto. Comunque, nel 1993 l'autorizzazione a procedere è stata abolita ed è rimasta in piedi solo per l'arresto.

In questi giorni si invoca con enfasi il ritorno alle norme varate a suo tempo dai "padri costituenti". Per capire l'uso che di quell'immunità si fece nei decenni, vediamo come la pensava Costantino Mortati, uno dei più autorevoli giuristi che aveva fatto parte dell'Assemblea costituente ed era quindi uno di quei "padri". Nel remoto 1975 scriveva nel suo manuale di *Istituzioni di diritto pubblico*, dopo aver detto che l'istituto aveva perduto le sue giustificazioni e si sarebbe dovuto abrogare: «Uno degli esempi più scandalosi in materia è quello offerto nel 1961 dalla Camera che ebbe a rifiutare l'autorizzazione richiesta per deputati di vari partiti imputati di appropriazione di pubblico denaro, in considerazione del movente politico (funzionamento dei rispettivi partiti)». L'edizione del manuale è del 1975. Con quello che ci è capitato di vedere in seguito, vien fatto di dire, «beata ingenuità!».

Tuttavia, lo stesso Mortati cita altri casi di clamoroso uso distorto, come la giustificazione dell'ignoranza della legge penale che – come è noto a tutti – non può essere invocata e persino l'emissione di assegni a vuoto – dice il giurista – «certa e constatata».

Chi scrive queste note ha un rispetto sacro delle istituzioni della democrazia anche perché sa quanto è costata la loro conquista, lo fa quindi con grande tristezza e senza alcun compiacimento. Ma la realtà è realtà e non la si può tacere neppure per amor di patria o di repubblica.

Ma l'uso distorto dell'immunità non appartiene soltanto al passato. È recente, in tema di insindacabilità, il voto della Camera che ha annullato una sentenza di condanna inflitta a Umberto Bossi, considerando legittima espressione parlamentare di pensiero quanto l'at-

tuale ministro per le Riforme aveva detto in un comizio il 25 luglio 1997 sull'utilizzo del tricolore al posto della carta igienica. Poi i deputati di Alleanza Nazionale, che a loro perenne vergogna hanno condiviso quel voto, invitano gli italiani ad esporre il tricolore, magari contrapponendolo artificiosamente alla bandiera della pace. Però questi fieri campioni del nazionalismo esasperato, non ci dicono se la bandiera va esposta prima o dopo l'utilizzazione che ne fa e ne consiglia il loro alleato Umberto Bossi. In alternativa al ripristino dell'istituto nella vecchia forma, si invocano altre soluzioni, come quelle in vigore in Spagna o in altri Paesi, cui si fa riferimento con una disinformata disinvoltura. Vediamo quindi – lo abbiamo già fatto in passato (*Patria indipendente* 24 febbraio 2002) ma può valere la pena di ripeterlo – qual è la situazione in Europa. Con la premessa che negli Stati Uniti un presidente ha rischiato l'incriminazione addirittura per le attività che intratteneva con una giovane stagista e che non avevano nulla né di delittuoso né di politico.



Palazzo Chigi.

## GRAN BRETAGNA

Nella patria classica del Parlamento ogni forma di immunità fu abrogata nientemeno che nel 1770. Quindi un parlamentare può essere incriminato senza autorizzazioni di sorta. L'unico divieto superstite riguarda l'arresto per cause civili durante le sessioni parlamentari e nei 40 giorni che ne precedono l'apertura. Ma si tratta di una norma assolutamente desueta, perché per debiti e motivi analoghi nessuno viene più arrestato.

## IRLANDA

La situazione è analoga a quella dell'Inghilterra. Sopravvive – chiaro retaggio d'altri tempi – un divieto d'arresto, durante le sessioni, all'interno della Camera e nel percorso di andata e ritorno tra l'abitazione del parlamentare e la sede dell'Assemblea.

## GERMANIA

Qui c'è l'autorizzazione a procedere, ma del tutto teorica, perché dal 1969 a inizio legislatura il Parlamento vota una autorizzazione generale per tutti i reati tranne per le «ingiurie di carattere politico». Si ritiene che l'autorizzazione riviva al momento del rinvio a giudizio o dell'arresto.


## FRANCIA

Dal 1995 non c'è più autorizzazione a procedere. È necessaria un'autorizzazione dell'ufficio di presidenza dell'assemblea soltanto per i mandati di arresto. Però la Camera può far sospendere un procedimento penale o uno stato di detenzione a carico di un parlamentare.

## BELGIO

Dice l'art. 45 della Costituzione: «Nessun membro dell'una o dell'altra Camera può, durante una sessione, essere sottoposto a procedimento penale o arrestato senza l'autorizzazione della Camera di cui fa parte, salvo il caso di delitto flagrante».

Anche qui, quindi, la copertura è limitata allo svolgimento delle ses-



Costantino Mortati.

sioni, durante le quali l'Assemblea può chiedere la sospensione di un procedimento in corso.

## LUSSEMBURGO

La situazione è molto simile a quella in vigore in Belgio.

## DANIMARCA

L'autorizzazione è richiesta per la messa in stato d'accusa o per l'arresto, salvo il caso di flagranza.

## OLANDA

Nessuna autorizzazione. I parlamentari e i membri del governo, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ed anche dopo che queste siano cessate, sono giudicati dalla Corte di cassazione.

## GRECIA

È l'unico Paese in cui c'è una disciplina simile a quella dell'Italia ante 1993. È richiesta l'autorizzazione a procedere generale per la durata della legislatura e, limitatamente ai delitti politici, nel periodo tra lo scioglimento della Camera e la proclamazione dei nuovi eletti.

## SPAGNA

E siamo, infine, al caso spagnolo, per il quale, in Italia, ci sono stati molti innamoramenti. È richiesta autorizzazione a procedere e se questa è negata, il procedimento si sospende per tutta la durata del

mandato parlamentare, ma si sospendono anche i termini di prescrizione, cosa che non c'era nella vecchia normativa italiana.

Tuttavia – stranamente nessuno lo dice – i parlamentari spagnoli “pagano” a caro prezzo questa protezione perché, a fine mandato, sono processati dal Tribunale supremo (la nostra Cassazione) con giudizio a un unico grado, senza possibilità di appello.

Si può scommettere che gli ammiratori nostrani di questo sistema non l'accetterebbero mai nella sua globalità, ma vorrebbero un pezzo di Spagna e uno d'Italia vecchia maniera messi assieme.

Non si può tacere poi che il metodo spagnolo ha dato origine a pesanti inconvenienti, tra cui il caso di un parlamentare rimasto al suo posto, rieletto nella legislatura successiva, e condannato a dieci anni di carcere per sequestro di persona e malversazione di fondi pubblici.

\* \* \*

Questa dunque è la situazione in Europa.

Ci pare che tutto – e soprattutto la tutela del prestigio del Parlamento – sconsigli di tornare alla vecchia normativa.

Il campo oggi è tenuto dall'ipotesi a suo tempo formulata da Antonio Maccanico e respinta dal centrodestra come una bislacca divagazione estiva. Il cosiddetto “lodo Maccanico” prevede la sospensione della giurisdizione per le alte cariche dello Stato (Presidenti della Repubblica, delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale), quindi non riguarda l'immunità parlamentare. Volo estendere a tutti i deputati e i senatori – come viene ventilato in sede autorevole – significherebbe mescolare cose che non possono stare assieme e che investirebbero delicati equilibri costituzionali.

Può essere un'ipotesi perseguibile, ma non per i processi in corso e – a maggior ragione – per quelli che ormai sono giunti alla vigilia della sentenza. ■